



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Campanile del paese disturba il riposo: cosa fare

Autore: Consulenze | 02/03/2019



Da più di 30 anni il campanile del mio paese suona ogni 30 minuti (notte compresa), per segnare il tempo di ogni ora e ogni mezz'ora, non un solo rintocco ma un rintocco per ogni ora e mezzora. Ci sono orari come le 7.00, le 12.00 e le 19.00 e inoltre le varie funzioni religiose come la messa di domenica e festività vengono segnate con rintocchi differenti. È sempre stato così da quando esiste il campanile. Ultimamente i suoni del campanile sono stati variati e il mio problema è che non mi è più possibile dormire regolarmente. Voglio eliminare il

rumore completamente o almeno limitarlo il più possibile. Cosa posso fare?

Per risolvere il problema il lettore può agire:

- in sede civile, proponendo un'azione (ai sensi dell'art. 844 cod. civ.) volta limitare le **immissioni rumorose** e ad ottenere il **risarcimento del danno**;
- in sede penale, proporre **denuncia**/querela per il reato di disturbo delle occupazioni o del **riposo** delle persone (art. 659 cod. pen.) al fine di costituirsi parte civile nel procedimento penale e ottenere il risarcimento dei danni.

A parere dello scrivente, il lettore dovrebbe tentare la strada civile, essenzialmente per due ragioni: 1. Secondo la giurisprudenza, il reato di cui all'art. 659 cod. pen. ricorre solamente nel caso in cui il disturbo sia arrecato a più persone (egli dovrà pertanto dimostrare che anche altri soffrano lo stesso disturbo; cosa non impossibile, poiché si può immaginare che tutti percepiscano i rintocchi); 2. Il giudice penale può riconoscere al lettore un risarcimento, ma non può interdire al condannato di proseguire con la propria condotta.

Per tali ragioni sembra molto più efficace un'azione civile, visto che il lettore non solo potrà ottenere il risarcimento, ma anche (e soprattutto) la cessazione dalla condotta molesta. Anche la giurisprudenza (Cass. sent. n. 2166/2006) è concorde nell'assoggettare la Chiesa alle normali regole predisposte dal codice civile; addirittura, alcuni giudici (Trib. Roma, sent. del 29.05.2011) hanno ammesso la possibilità di agire d'urgenza per far smettere il parrochiano di suonare ogni ora le campane della chiesa.

Il suggerimento al lettore è quello di tentare dapprima la via della risoluzione bonaria della controversia, inviando una formale messa in mora al parroco, illustrando qual è la situazione. Se non vi dovesse essere esito positivo, il lettore potrà pensare ad un'azione giudiziaria vera e propria, eventualmente anche nella forma del procedimento d'urgenza.

Nelle cause per immissioni rumorose è fondamentale non solo la testimonianza di terze persone, ma anche un rilievo fonometrico che possa misurare l'immissione acustica provocata dalle campane: oltre alla violazione del codice civile, infatti, le immissioni rumorose violano anche le norme amministrative poste nell'interesse

della collettività tutta (Legge quadro 26/10/1995, n. 447). Una misurazione adeguata dei rumori consentirà al lettore di rilevare con precisione la misura della violazione (in poche parole, questi potrà avere contezza della violazione dei decibel massimi consentiti).

Infine, il lettore potrebbe tentare anche la segnalazione al Sindaco del Comune, poiché, come appena detto, esiste una normativa nazionale (attuata da quella locale) che fissa il limite massimo di immissioni acustiche consentito. Senza alcun dubbio anche il Comune sarà dotato di regolamento che fissa la soglia massima di rumore (Piano di Zonizzazione Acustica).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Mariano Acquaviva***